

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

DEMOLIZIONI DI STRUTTURE IN C. A.

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	DEMOLIZIONI DI STRUTTURE IN C. A.
Procedure esecutive:	Demolizioni di strutture in cemento armato (travi, pilastri, setti, ecc.) eseguita con mezzi meccanici.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Martello pneumatico o elettrico a percussione, compressore, flex, fiamma ossiacetilenica, mazza e punta, pala meccanica, autocarro, ponteggi, trabattelli.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	<p>Caduta dall'alto; colpito da materiale caduto dall'alto; schiacciato da parti murarie in demolizione; contatto con macchine operatrici; investito da automezzi; elettrocuzione; danni a carico dell'apparato uditivo (da rumore) e agli arti superiori (vibrazioni) per l'uso del martello demolitore; danni all'apparato respiratorio per l'inalazione di polveri e fibre; danni a carico degli occhi causate da schegge e scintille durante l'uso degli utensili.</p>
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	<p>Effettuare la verifica di stabilità e predisporre i puntellamenti necessari (DPR 164/56 art.71). Eseguire una struttura provvisoria di ritegno del solaio da demolire onde impedire il crollo intempestivo (DPR 164/56 art.71). Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti (DPR 164/56 art.75). Allestire gli impalcati atti ad eliminare il pericolo di cadute di persone e cose per lavori eseguiti ad altezza superiore ai m 2,0 (DPR 164/56 art. 16). Prima dell'inizio dei lavori di demolizione valutare le possibili interferenze con le linee elettriche aeree; vietare i lavori a distanza inferiore a metri 5 dalle stesse linee aeree, anche se a bassa tensione (art. 11 DPR 164/56). Predisporre il convogliamento a terra dei materiali di risulta (DPR 164/56 art. 74). Bagnare in continuazione le macerie (DPR 164/56 art. 74). E' consentito l'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto (DM 20.11.68). Le demolizioni devono procedere dall'alto verso il basso (DPR 164/56 art.72). I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima di esercizio (art. 167 DPR 164/56). Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute (art. 35 D. Lgs. 626/94). Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature (art. 373 DPR 547/55).</p>

Misure tecniche di prevenzione e protezione:	<p>Accertarsi delle condizioni statiche della parte di edificio da conservare e redigere apposito verbale.</p> <p>Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. Impedire altre lavorazioni nei pressi dei muri da demolire. Porre particolare attenzione alle possibili interferenze con le linee elettriche aeree.</p> <p>Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna.</p>
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	<p>Tuta lavabile chiusa ai polsi e alle caviglie, casco, otoprotettori, apparecchi antipolvere (in genere con filtro P1, P3 in presenza di fibre d'amianto), guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, occhiali a tenuta (D. Lgs n. 626/94, Circ. Ministero della Sanità n.23/1991). Cintura di sicurezza con fune di trattenuta ancorata a punti solidi delle strutture non interessata dalla demolizion.</p>
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	
Controlli sanitari:	<p>Gli operai che usano utensili ad aria compressa devono essere sottoposti a visita medica obbligatoria annuale. Quelli che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore agli 85 dBA devono sottoporsi a visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D.L. 277/91).</p>